

0004130/16



ESENTE

CASSAZIONE.net

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

*SANZIONI
AMM.VE
DIVERSE DA
LAVORO,
PREVIDENZA,
FINANZ. E
TRIB.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente - R.G.N. 15056/2012
- Dott. FELICE MANNA - Consigliere - Cron. 4130
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere - Ud. 03/02/2016
- Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15056-2012 proposto da:

CG X , ME

X , elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato LUCA
DI GIANNANTONIO, che le rappresenta e difende
unitamente all'avvocato STEFANO PIETRO GALLI;

- ricorrenti -

2016

Nonché da:

240

COMUNE X X ,
IN PERSONA DEL SINDACO IN CARICA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo

studio dell'avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELENA STELLA RICHTER;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 185/2012 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 17/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l'Avvocato Stella Richter Elena che ha chiesto l'accoglimento delle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, e per l'assorbimento del ricorso incidentale.

4

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trento che ha rigettato gli appelli proposti avverso le sentenze del Giudice di Pace di Trento che aveva, a sua volta, rigettato le opposizioni a verbali di contestazione di violazione al cds per soste effettuate in area di parcheggio a pagamento senza esposizione della relativa quietanza.

L'opposizione si fondava sulla deduzione della mancanza di adeguata presenza nella zona di stalli liberi riservati alla sosta senza limitazioni.

Il Tribunale ha statuito che la questione si "gioca" sull'interpretazione dell'art. 7 comma 8 del cds che prevede che qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione di dispositivi di controllo deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo, obbligo non sussistente per le zone definite area pedonale o a traffico limitato ed in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

Pur non condividendo le conclusioni del Giudice di Pace, il Tribunale, sulla scorta della normativa richiamata, ha statuito che nel piano urbano dei parcheggi del Comune di Trento la zona dove sono state elevate le contravvenzioni è definita area di seconda corona centrale che mantiene ancora caratteristiche di area centrale, in funzione delle distanze dal centro storico- 500/600 metri- interessata da una consistente domanda di sosta, le cui condizioni di traffico giustificano la deroga al principio generale di cui all'art. 7 comma 8.

4

Parte ricorrente denuncia con unico motivo vizio di motivazione e violazione dell'art. 7 cds perché il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la riserva di stalli liberi da parte del Comune ed avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ordine alle scelte di merito dell'amministrazione comunale posto che l'area di seconda corona in cui ricade via Parini, ben lungi dall'avere le caratteristiche dell'area centrale storica, è addirittura separata da questa dall'area di prima corona centrale.

Col ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria, il Comune di Trento denuncia omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, relativo a più sentenze di primo grado e svolge ulteriori motivi.

Questa impugnazione avrebbe in astratto priorità logica ma, essendo espressamente condizionata, segue le sorti del ricorso principale, che non merita accoglimento.

L'unico motivo di censura elude la complessiva ratio decidendi che non si riferisce alla necessità di riserva in situazioni particolari.

Parte ricorrente invoca S.U. n. 116/2007 che hanno sancito l'annullabilità delle contravvenzioni elevate agli automobilisti che abbiano omesso il pagamento della sosta nelle cosiddette strisce blu, indicative di parcheggio a pagamento qualora, nelle zone limitrofe, manchino aree di sosta gratuita, escludendo da queste le zone con disco orario, lo scarico di merci e gli stalli per disabili.

La decisione, come già statuito dal Tribunale ed eccepito dal controricorrente, riguarda altra fattispecie essendo prevista solo sosta a pagamento senza altre indicazioni.

Il Tribunale di Trento, come dedotto, ha statuito che nel piano urbano dei parcheggi del Comune la zona dove sono state elevate le contravvenzioni è definita area di seconda corona centrale che mantiene ancora caratteristiche di area centrale, in funzione delle

4

distanze dal centro storico- 500/600 metri- interessata da una consistente domanda di sosta, le cui condizioni di traffico giustificano la deroga al principio generale di cui all'art. 7 comma 8, così riconoscendo la legittimità della scelta discrezionale dell'amministrazione, insuscettibile di sindacato.

Il riferimento del ricorso ad area di seconda corona in cui ricade via Parini, ben lungi dall'avere le caratteristiche dell'area centrale storica, addirittura separata da questa dall'area di prima corona centrale, non supera la valutazione discrezionale dell'amministrazione ed indirettamente conferma la contiguità che giustifica la deroga.

Questa Corte, peraltro, si è già pronunciata su ricorsi analoghi rigettandoli (Cass. ord. 17.9.2014 nn. 24938 e 24939)


Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in euro 800, di cui 600 per compensi, oltre accessori.

Roma 3 febbraio 2016.

Il Consigliere estensore




il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Donata Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 02 MAR. 2016



Donata Donatella D'ANNA